

Liquidazione controllata n. 98/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dott. Elio Bongrazio	Presidente
Dott.ssa Federica Colantonio	Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Angelozzi	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso dalla Sig.ra STELLA VERONICA (C.F. STLVNC80T42G482S) nata a Pescara (PE) il 02/12/1980, dalla Sig.ra CANNELONGA CLAUDIA (C.F. CNNCLC54T59G482C) nata a Pescara (PE) 17/12/1954 in proprio e nella qualità del Sig. STELLA OMAR (C.F. STLMRO82T04G482L) nato a Pescara (PE) il 04/12/1982, residenti in Pescara (PE) alla ... ed elettivamente domiciliati presso lo studio del Dott. Labricciosa Giuseppe;

- RICORRENTI

Oggetto: Apertura della Liquidazione Controllata del Patrimonio

MOTIVI DELLA DECISIONE

Visto il ricorso depositato in data 17/07/2025, con il quale Stella Veronica, Cannelonga Claudia e Stella Omar, quest'ultimo in persona della tutrice Cannelonga Claudia ..., hanno chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e 66 C.C.I. al fine di superare la crisi da sovraindebitamento in cui versano; vista la documentazione prodotta;

ritenuto che l'istanza sia legittimamente presentata in modo congiunto dai ricorrenti, nella qualità di famigliari (madre e figli) conviventi, in applicazione del disposto dell'art. 66 CCII;

ritenuto che l'art. 66 CCII, dettato in materia di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento "familiari", sia applicabile anche alla Liquidazione Controllata, trattandosi si norma collocata tra le disposizioni di carattere generale in tema di sovraindebitamento che, come chiarito dal disposto dell'art. 65, comma 1, CCII, comprendono non solo il concordato minore e la



ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma anche la liquidazione controllata del soggetto sovraindebitato (v. Trib. Verona, 05/10/2022, Trib. Terni 27/06/2023);

Ritenuto opportuno precisare, sin d'ora che, pur avendo i ricorrenti proposto un unico ricorso ai sensi dell'art. 66 CCII:

a) con il presente provvedimento dovranno essere aperte tre distinte procedure di liquidazione, relative ai diversi patrimoni di Stella Veronica, Cannelonga Claudia e Stella Omar;

b) le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente dovranno essere tenute distinte (per cui l'attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà essere destinato alla soddisfazione, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni, dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni all'altro ricorrente);

c) il liquidatore dovrà procedere agli incumbenti di cui agli artt. 272 e ss. CCII in relazione a ciascuna procedura (redigerà dunque l'inventario dei beni, in comproprietà e dei singoli, effettuerà le comunicazioni ai creditori comuni e personali dei debitori in relazione a ciascuna procedura di liquidazione, formerà tre distinti stati passivi (composti dai creditori comuni e dai creditori personali del debitore interessato) - avvertendo i creditori comuni, in sede di comunicazione del presente provvedimento, che dovranno presentare a tal fine distinte domande di insinuazione per ciascuna delle procedure, predisporrà distinti programmi di liquidazione, distinti rendiconti, distinti piani di ripartizione etc.);

osservato che la persistente operatività del principio di separazione tra procedure non fa venir meno i vantaggi del ricorso congiunto, consistenti nella nomina di un unico OCC, con conseguente risparmio di costi (atteso che, ai sensi dell'art. 66, comma 5, CCII, la liquidazione del compenso dovuto all'OCC è ripartito tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno), nella possibilità di nominare lo stesso liquidatore per tutte le procedure e nella concentrazione della competenza in capo al primo giudice adito (art. 66, comma 4, CCII);

ritenuto che, in virtù del rinvio previsto dall'art. 65, co. 2, CCII, il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, è soggetto alla disciplina del procedimento unitario contenuta nel titolo III del Codice della crisi e, in particolare, a quella prevista per l'apertura della liquidazione giudiziale per quanto compatibile;

rilevato che tale richiamo si pone in linea con quanto previsto dall'art. 270, co. 5, CCII, a mente del quale "per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III";

considerato che dagli artt. 40 e 41 CCI non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale



formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17);

ritenuta quindi l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata;

considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza;

dato atto che, ferme le premesse sinora svolte, a mente dell'art. 270 CCII, il Tribunale può dichiarare aperta la liquidazione controllata solo dopo aver accertato il rispetto dei presupposti degli artt. 268 e 269 CCII;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

a) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che gli istanti hanno il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CC I in un Comune (Pescara) ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Pescara;

b) sussiste la legittimazione dell'istante Stella Veronica ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCII in quanto la debitrice che lavora alle dipendenze della società Eurospin Lazio S.p.A. con la qualifica di cassiera, non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

b1) sussiste la legittimazione dell'istante Cannelonga Claudia ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c) e 269 CCII in quanto la debitrice, pensionata, non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

b2) sussiste la legittimazione dell'istante Stella Omar ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c) e 269 CCII in quanto il debitore,

non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

c) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dal Dott. Labricciosa Giuseppe, che espone una valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori, nonché le cause del sovraindebitamento, la diligenza nell'assumere le obbligazioni e le ragioni che hanno impedito l'adempimento;

d) dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'OCC emerge che:



-la Sig.ra STELLA Veronica risulta esposta per una somma pari ad € 111.997,75, di cui € 44.653,71 in via chirografaria ed € 67.344,04 in via ipotecaria e privilegiata;

Tabella: Prospetto cronologico dell'indebitamento, tipologia di debito e debito residuo Stella Veronica

Anno	Classificazione debito	Creditore	Rata Debito residuo in €
2020	Cessione del Quinto-Chirografario	I - VIVI BANCA SPA	9.120,54
2020	Spese condominiali-Chirografario	CONDOMINIO LES BOUGANVILLES	4.481,98
2009	Mutuo Ipotecario-Ipotecario	ALTEA SPV SRL-Ex Banca Unicredit Spa	66.126,00
2024	Debiti commerciali – Chirografario	ENEL ENERGIA SPA	396,81
2024	Debiti commerciali – Chirografario	WIND TRE SPA	339,42
2021	Prestito personale-Chirografario	BANCO BPM (EX PRO FAMILY)	500,00
2021	Tributi locali-Privilegiati	ADRIATICA RISORSE SPA	1.218,04
2013	50 % Decreto ingiuntivo per fidejussione	BANCA DEL FUCINO SPA	29.814,96
	Totale debito residuo Stella Veronica-MASSA A		€ 111.997,75

-la debitrice è comproprietaria al 33,33% con Cannelonga Claudia (madre) e Stella Omar (fratello) di tre immobili siti in Pescara (PE) alla _____ adibiti ad abitazione principale dei ricorrenti, beni che sono stati stimati nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare iscritta al _____ R.G.E.Imm. del Tribunale di Pescara con valore pro quota pari ad € 83.446,66.

Tabella: Valore stimato del patrimonio del debitore Stella Veronica

Valore stimato del 33,33% del patrimonio immobiliare Stella Veronica	€ 83.446,66
Valore del patrimonio mobiliare	0.00
Valore stimato del patrimonio immobiliare Stella Veronica	€ 83.446,66



- come riportato nella Relazione dell'OCC, STELLA Veronica negli ultimi anni ha percepito uno stipendio annuo di € 12.770,00 pari a € 1.064,00 mensili.

Tabella: Serie storica dati reddituali Stella Veronica

	Impiego / Reddito Anno 2020	Impiego / Reddito Anno 2021	Impiego / Reddito Anno 2022	Impiego / Reddito Anno 2023	Impiego / Reddito Anno 2024
VERONICA STELLA	12.770,00	12.770,00	12.770,00	12.770,00	12.770,00
Altro Reddito	0	0	0	0	0
Totale	12.770,00	12.770,00	12.770,00	12.770,00	12.770,00

-la Sig.ra CANNELONGA Claudia risulta esposta per una somma complessiva di € 140.215,01, di cui € 68.727,14 in via chirografaria ed € 71.487,87 in via ipotecaria e privilegiata;

-la Sig.ra CANNELONGA è comproprietaria al 33,33% con i figli, Veronica e Omar, di tre

Prospetto del passivo di Cannelonga Claudia Massa B

Anno	Tipologia e natura del debito	Creditore	Debito Residuo in €
2009	Mutuo Ipotecario immobiliare-ipotecario	Altea Spv Srl-ex Banca Unicredit Spa	66.126,00
	Tributi e sanzioni civili- chirografario	Agenzia Riscossione	15.587,22
2021	Rate condominiali -chirografario	Condominio Les Bouganvilles	4.481,98
2021	Carta di credito – chirografario	Findomestic-Spa e Compass Spa	11.427,38
2021	Prestiti Bancario-chirografario	Banca Unicredit Spa	7.415,60
	Tributi locali-privilegiati	Adriatica Risorse Spa	5.361,87
2013	50 % Decreto ingiuntivo -chirografario	Banca del Fucino Spa	29.814,96
	Totale		€ 140.215,01

immobili siti in Pescara (PE) alla Via _____ }, adibiti ad abitazione principale dei ricorrenti, beni che sono stati stimati nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare iscritta al N. _____ E.Imm. del Tribunale di Pescara con valore pro quota pari ad € 83.446,66.



-quanto ai beni mobili registrati la ricorrente risulta intestataria di una autovettura, FIAT SCUDO del valore di € 500,00.

Tabella: Valore stimato del patrimonio del Debitore Cannelonga Claudia

Valore stimato del 33,33 % del patrimonio immobiliare Cannelonga Claudia -MASSA B	€83.446,66
Autovettura Fiat Scudo anno 2001	€500,00
Valore complessivo del patrimonio Cannelonga Claudia MASSA B	€83.946,66

Tabella: Serie storica dati reddituali Cannelonga Claudia

	Impiego / Reddito Anno 2019	Impiego / Reddito Anno 2020	Impiego / Reddito Anno 2021	Impiego / Reddito Anno 2022	Impiego / Reddito Anno 2023	Impiego / Reddito Anno 2024
Debitore: CLAUDIA CANNELONGA-pensione anzianità	€ 611,77	€ 611,77	€ 611,77	€ 611,77	€ 611,77	€ 611,77
Altro Reddito -Assegno unico figlio disabile	189,20	189,20	189,20	189,20	189,20	189,20
Totale	€ 800,97	€ 800,97	€ 800,97	€ 800,97	€ 800,97	€ 800,97

-le disponibilità mensili della CANNELONGA sono rappresentate dal trattamento pensionistico di anzianità €
e, per un reddito annuo pari ad € 800,97.

-il Sig. STELLA Omar risulta esposto per una somma complessiva di € 73.420,46, di cui € 4.481,98 in via chirografaria ed € 68.938,48 in via ipotecaria e privilegiata;



Tabella: Prospetto riepilogativo della situazione debitoria, Stella Omar

Date	TIPOLOGIA DEBITO	Debito Residuo in €
2009	Mutuo Ipotecario -IPOTECARIO	66.126,00
2021	Condominio Les Bouganvilles-CHIROGRAFARIO	4.481,98
2020	Adriatica Risorse Spa-PRIVILEGIATO	2.812,48
	Totale debitoria Stella Omar-Massa C	73.420,46

-il Sig. STELLA è comproprietario al 33,33% con la sorella Veronica e la madre Claudia, di tre immobili siti in Pescara (PE) alla _____, adibiti ad abitazione principale dei ricorrenti, beni che sono stati stimati nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare iscritta al N. _____ del Tribunale di Pescara con valore pro quota pari ad € 83.446,66.

-è, inoltre, proprietario di una autovettura, CITROEN C1, con valore stimato in € 500,00.

-il ricorrente percepisce _____ per complessivi € _____ delle quali si chiede di non tener conto ai fini del conteggio delle disponibilità reddituali del nucleo familiare, essendo necessarie per far fronte alle sue esigenze di salute.

Tabella: Spese complessive mensili Stella Omar:

Spesa complessiva mensile	Ammontare
Stella Omar	1.940,00
Totale fabbisogno mensile Stella Omar familiare *	1.940,00

Tabella: Valore stimato del patrimonio del Debitore

Valore stimato del 33,33 % del patrimonio immobiliare	€ 83.466,66
Autovettura Citroen C1	500,00
Valore complessivo del patrimonio	83.946,66
Valore del patrimonio Stella Omar- Massa C	83.946,66



-Il passivo complessivo, che tiene conto delle situazioni appena esposte, ammonta ad € 325.633,22.

Tabella: Riepilogo del passivo nucleo familiare Stella -Cannelonga

DEBITORE	MASSA	DEBITO RESIDUO
STELLA VERONICA	A	€111.977,75
CANNELONGA CLAUDIA	B	€ 140.215,01
STELLA OMAR	C	€ 73.420,46
TOTALE MASSA PASSIVA A+B+C		€ 325.633,22

- A fronte di una massa attiva (pari ad € 250.000,00 circa, così come stimata nella procedura esecutiva pendente) riconducibile alle proprietà immobiliari di cui sono comproprietari (ciascuno per il 33,33%) i tre ricorrenti.

- Il nucleo famigliare dei ricorrenti, oltre ai medesimi, si compone del figlio minorenn
de

e) ritenuto che, pertanto, i ricorrenti versino in stato di sovraindebitamento, atteso che, tenuto conto dei redditi mensili prodotti e delle spese necessarie per i bisogni propri e della famiglia, anche alla l'unica posta patrimoniale attiva rilevante è rappresentata dai beni immobili – posta attiva per definizione non prontamente liquidabile –, per cui risulta evidente lo squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte; ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;

ritenuto che la procedura liquidatoria abbia carattere generale e determini l'apertura del concorso tra creditori e lo spossessamento dei debitori, salvo i limiti di cui all'art. 268, co. 4, CCII, con la conseguenza che non assumono rilievo la proposta ed il piano formulati dai debitori;

ritenuto che la quantificazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare dei ricorrenti debba essere effettuata, in assenza di specifica disposizione, facendo tendenzialmente" applicazione del criterio indicato nell'art. 283, co. 2, CCII, che le quantifica in rapporto "all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE" (con maggiorazione delle spese necessarie alla produzione di reddito del debitore) e che la sua concreta determinazione debba essere in ogni caso rimessa al Giudice delegato una volta acquisita dai debitori la documentazione necessaria anche con



riferimento ad eventuali spese straordinarie periodiche indispensabili al fabbisogno familiare e sentito il parere del liquidatore;

ritenuto che ogni valutazione sulla liquidazione delle autovetture di titolarità del Sig. Stella Omar – autovettura CITROEN C1 – e della Sig.ra Cannelonga Claudia – FIAT SCUDO

– e dei beni strumentali potrà essere demandata ad un secondo momento, in base alle valutazioni che il liquidatore effettuerà anche in termini di convenienza/opportunità di vendita in rapporto al loro attuale utilizzo ed all’effettivo valore commerciale;

rilevato che ai sensi dell’art. 270, comma 5, e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

ritenuto tuttavia condivisibile l’orientamento espresso da Cassazione civile sez. I con sentenza del 19/08/2024, n. 22914 secondo cui “il privilegio fondiario di cui all’art. 41, comma 2, TUB trova applicazione anche nella liquidazione controllata; creditore fondiario può avvalersi del “privilegio processuale” di cui all’art. 41, comma 2 D.Lgs. n. 385 del 1993 sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale di liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e segg. del D.Lgs. n. 14 del 2019, sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale della liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e segg. del medesimo D.Lgs.” e tanto in considerazione del richiamo all’intera norma di cui all’art. 150 Cod. della crisi il cui inciso iniziale recita “salvo diversa disposizione di legge”, costituita, appunto, dall’art. 41 co. II T.U.B.. Da ciò ne consegue che la procedura esecutiva immobiliare n. 175/2023 rge Tribunale di Pescara, se se attivata in forza di mutuo fondiario, non potrà essere sospesa;

ritenuto che, giusto il disposto dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall’OCC, Dott. Giuseppe Labricciosa;

osservato che la liquidazione del compenso del gestore della crisi e del liquidatore, ove si tratti del medesimo soggetto, avviene in maniera unitaria ad opera del Giudice Delegato (art. 275, 3° comma, CCII) ed ha quale base di calcolo l’attivo messo a disposizione dei creditori, con esclusione quindi della parte di reddito trattenuta dal ricorrente per il suo mantenimento (art. 268, 4° comma lett. b, CCII), con la conseguenza che l’importo finale liquidato dal Giudice Delegato potrà anche essere inferiore all’importo eventualmente concordato con l’OCC in occasione del conferimento dell’incarico, perché commisurato all’importo attivo effettivamente liquidato e non alla mera stima del valore dell’attivo; stante l’unicità del compenso fra OCC e liquidatore, da liquidarsi a fine procedura, NON dovrà essere incluso alcun compenso dell’OCC nello stato passivo a favore degli altri creditori;



ricordato, infine, che, ai sensi dell'art. 6 CCII, l'unico credito avente natura prededucibile è quello vantato dal OCC/liquidatore e non anche quello del professionista legale o di altre figure professionali che assistono il debitore (e lo stato passivo approvato dal liquidatore dovrà necessariamente recepire tale disposizione legislativa, nonostante la eventuale diversa indicazione contenuta nella relazione particolareggiata dell'OCC e/o nel ricorso introduttivo); inoltre il compenso riconoscibile al professionista andrà necessariamente limitato alla misura prevista dal DM 147/2022 sui compensi professionali relativi ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento (avendo quale base di calcolo il presumibile attivo ricavabile dalla procedura), stante la identità di funzione svolta dalla procedura di liquidazione controllata;

ritenuto, in definitiva, che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCII e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCII;

p.q.m.

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCII,

1) Dichiaro l'apertura della liquidazione controllata di:

STELLA VERONICA (C.F. STLVNC80T42G482S) nata a Pescara (PE) il 02/12/1980, residente in Pescara (PE)

CANNELONGA CLAUDIA (C.F. CNNCLC54T59G482C) nata a Pescara (PE) 17/12/1954, residente in Pescara (PE)

STELLA OMAR (C.F. STLMRO82T04G482L) nato a Pescara (PE) il 04/12/1982, residente in Pescara (PE)

2) Nomina Giudice delegato la Dott.ssa Federica Colantonio;

3) Nomina liquidatore l'OCC, Dott. Giuseppe Labricciosa;

4) Ordina ai ricorrenti di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;

5) in relazione a ciascuna procedura di liquidazione assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

6) Ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, salvo autorizzazione ad utilizzare i beni mobili registrati sino alla liquidazione;

7) Rimette al Giudice Delegato la quantificazione del fabbisogno personale e familiare dei ricorrenti che risulta escluso dalla liquidazione. A tal fine il Liquidatore subito dopo l'accettazione presenterà



al GD istanza per la determinazione della quota di stipendio, salario, pensione o comunque di ciò che il debitore guadagna con la sua attività da attrarre alla procedura, formulando specifica proposta in merito;

8) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza, salvo diversa disposizione di legge, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di STELLA VERONICA (C.F. STLVNC80T42G482S) nata a Pescara (PE) il 02/12/1980, CANNELONGA CLAUDIA (C.F. CNNCLC54T59G482C) nata a Pescara (PE) 17/12/1954 nonché di STELLA OMAR (C.F. STLMRO82T04G482L) nato a Pescara (PE) il 04/12/1982, residenti in Pescara (PE)

9) Dichiara che, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, cessa l'operatività di eventuali cessioni del quinto/pignoramento dello stipendio/pensione spettante a Stella Veronica, Cannelonga Claudia, Stella Omar, ordinandosi al soggetto tenuto ai pagamenti di interrompere le trattenute;

10) Autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
- d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

11) dispone che il liquidatore per ciascuna procedura di liquidazione controllata:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi, alle spese e



alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

12) ogni sei mesi depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se i ricorrenti stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;

13) dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Pescara o sito del Ministero, con l'esclusione di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e succ. mod., e sia trascritta nei registri immobiliari e al PRA. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata.

14) Dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata ai debitori e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 30/09/2025.

Il Giudice

Dott.ssa Federica Colantonio

Il Presidente

Dott. Elio Bongrazio

